

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N. 127/CGF

(2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 10 gennaio 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Serapio Deroma, Avv. Patrizio Leozappa, Prof. Mauro Orlandi, Dr. Antonio Patierno, Prof. Cesare San Mauro, Dr. Antonino Tumbiolo, Dr. Salvatore Vecchione – Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL CALCIATORE PASQUALE MAURIELLO AVVERSO LA REIEZIONE DEL RICORSO TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI NULLITÀ E/O ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DATATO 18.9.2008 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SA.MA.GOR (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 6/D del 17.10.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Pasquale Mauriello e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL SIG. ULISSE SAVINI (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 12.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, CGS IN RELAZIONE ALL'ART. 16, COMMA 3, REGOLAMENTO AGENTI (NOTA N°. 547/1188 PF10-11/AM/MA DEL 21.7.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 27/CDN del 18.10.2011)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Ulisse Savini riduce la sanzione inflitta ad €8.000,00.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3) DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORE A. E. TESSERATO IN FAVORE DELLA F.B.C. UNIONE VENEZIA S.R.L., PER VIOLAZIONE DELL' ART. 2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING.

La C.G.F. in accoglimento del deferimento come sopra proposto dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. infligge la sanzione della squalifica per mesi 2 a decorrere dalla sospensione cautelare.

4) DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORE L. C. TESSERATO IN FAVORE DELL'A.C.D. ASTI CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL' ART. 2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING.

La C.G.F. in accoglimento del deferimento come sopra proposto dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. infligge la sanzione della squalifica per mesi 3 a decorrere dalla sospensione cautelare.

5) RICORSO DELL'A.C.D. BIBBIENA AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DEL "PREMIO ALLA CARRIERA" EX ART. 99 BIS N.O.I.F. EMESSA DALL'UFFICIO DEL LAVORO E PREMI F.I.G.C. IN FAVORE DELLA RECLAMANTE, IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE EMANUELE GIACCHERINI (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 07/D del 15.9.2011)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.C.D. Bibbiena di Bibbiena (Arezzo), in riforma della delibera impugnata, determina in € 36.000,00 il premio alla carriera da corrispondersi dall'A.C. Cesena in favore della società A.C.D. Bibbiena. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6) RICORSO DEL SIG. URBINELLI FULVIO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALC. URBINELLI WILLIAM IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MARIGNANO CALCIO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 11/D del 22.11.2011)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal signor Fulvio Urbinelli e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 10 gennaio 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete